

---

**AREE RESIDENZIALI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOVVENZIONATA**  
**- SIMBOLO "E. P./Var" -**  
**(ARTT.11/bis e 32 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)**

Sono le aree destinate ai Piani per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi della L. 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

L'edifica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La densità abitativa non può essere superiore a 140 abitanti/Ha;
- 2) L'indice di affollamento deve essere pari a 1 abitante per 100 mc. di volume;
- 3) L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare  $1,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$ ;
- 4) L'altezza massima non può superare 10,50 m per non più di 3 (tre) elevazioni fuori terra;
- 5) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/3;
- 6) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a 10,00 m;
- 7) La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non può essere inferiore a 5,00 m;
- 8) La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore a 10,00 m;
- 9) Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino;
- 10) Possono essere realizzati fabbricati a schiera, in linea o a nuclei.

Le urbanizzazioni primarie (verde e parcheggio) dovranno essere realizzate, nella misura rispettivamente di 4,5 mq./abitante e 2,5 mq./abitante, all'interno delle nuove aree delimitate.

Modalità di attuazione:

- Realizzazione del piano P.E.E.P.

Qualora sulle aree destinate ad edilizia popolare ricadono progetti già presentati a questa amministrazione gli stessi dovranno essere adeguati alle superiori prescrizioni entro il termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione della presente variante ovvero dovranno presentare entro il predetto termine dichiarazione di conformità e/o di accettazione delle nuove regolamentazioni. Detti progetti, comunque prima dell'approvazione da parte del Consiglio, dovranno essere corredati di tutti i pareri tecnici di rito riguardanti anche le eventuali nuove modifiche.

In tutte le aree - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - E.P - D.1 - D.2 - G.1 - G.2 - è consentita la costruzione a cura del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di edifici per centrali telefoniche limitatamente ai complessi tecnici ed ai soli uffici connessi con esclusione di ogni ambiente che abbia rapporto con il pubblico.

Nelle aree sopraindicate è altresì consentita la costruzione a cura del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di edifici postali a servizio del pubblico in base al piano di intervento relativo.

In tutte le aree - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - E.P. - D.1 - D.2 - T.1 - T.2 - E - A.C - è comunque consentita la costruzione a carico dell'ENEL di edifici per centrali di trasformazione MT-BT in relazione alle esigenze distributive dell'energia elettrica con esclusione di ogni stazione di trasformazione AT-MT che va prevista nelle zone a ciò destinate.